

PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI DISABILI: LE NOVITÀ

Mio padre è affetto da grave disabilità e, per tale motivo, la mia unica sorella sta usufruendo dei tre giorni di permesso al mese della legge 104, ma non sempre ha la possibilità di assentarsi dal lavoro a tale scopo. Ho letto che sono state introdotte recentemente delle modifiche normative che mi permetterebbero di subentrare a mia sorella nei permessi di assistenza riconosciuti per mio padre, è effettivamente così?

L. T. - Milano

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 176 del 29 luglio 2022), in vigore dal 13 agosto 2022, interviene per dare attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1158 al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Tra le varie previsioni, sono state introdotte anche alcune novità normative in materia di permessi (art. 33 della legge 104/1992) e di congedo straordinario (art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) per l'assistenza a familiari con disabilità grave.

Con riferimento ai tre giorni di permesso mensile, il decreto legislativo 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della legge 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, ad esclusione dei genitori (a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto), non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

A decorrere dal 13 agosto di quest'anno, quindi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni

per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, previo ottenimento dall'Inps della necessaria autorizzazione, a più soggetti tra quelli indicati dal legislatore che possono fruirne in via alternativa tra loro. Sull'argomento l'Inps si è pronunciato con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022.

In aggiunta ai tre giorni di permesso al mese, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge del disabile, per il figlio convivente sarebbe anche possibile fare ricorso al congedo straordinario, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, frazionabile in giorni.

Tale congedo non è fruibile nel caso in cui il genitore disabile sia ricoverato in una struttura ospedaliera, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Il periodo di congedo straordinario viene retribuito, a carico dell'Inps, entro un limite massimo aggiornato annualmente e pari a 49.663,88 euro annui per il 2022, che comprende sia l'indennità economica sia l'accredito della contribuzione figurativa.

Per tutte le pratiche necessarie, le consigliamo di rivolgersi alla sua associazione territoriale Manageritalia per fissare un appuntamento con il Patronato.

L'ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Per gli executive professional è previsto un servizio di consulenza di carattere informativo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.